

**DISEGNO DI LEGGE DI REVISIONE DEL D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
(CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – CPI)**

**CAPO I
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE**

ART. 1

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole "tipologia di marchio" sono aggiunte le seguenti: " , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte".

ART. 2

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34-bis

(Protezione temporanea dei disegni e modelli)

1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.”.

ART. 3

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di Università ed enti di ricerca)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

“Art. 65

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.
3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.
4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli I.R.C.C.S., nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
 - a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
 - b) rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;
 - c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;
 - d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
6. In ogni caso, l'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione delle discipline di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli I.R.C.C.S. spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione.».

ART. 4

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

“Articolo 65-bis

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.”.

ART. 5

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

- a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;
 - b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
 - c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis*.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-*bis*. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.”;
- c) al comma 2, lettera e), le parole “entro il termine di cui all'articolo 226” sono soppresse;
- d) al comma 4, dopo le parole “l'Ufficio” sono inserite le seguenti “, salvo quanto stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità,”;
- e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione.”.

ART. 6

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, al primo e al terzo periodo, e al comma 6, la parola “novanta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
 - a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
 - b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.”.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 7

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.

ART. 8

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinqüies*, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole “quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

ART. 9

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'UIBM)

1. All'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 5, dopo le parole “nel registro dei brevetti europei o” sono inserite le seguenti: “, in mancanza, siano stati”.

ART. 10

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole “ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione” sono sostituite dalle seguenti: “, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. L'accesso e l'utilizzo del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.”.

ART. 11

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole “il deposito è avvenuto” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso”.

ART. 12

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

“d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b).”;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo invia all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle

sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.”;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole “, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis” sono soppresse.

ART. 13

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

“d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica, nonché, in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose;”.

ART. 14

(Proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.”.

ART. 15

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea.”;

b) il secondo periodo è soppresso.

ART. 16

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero dello sviluppo economico;

- c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e uno che esercita la professione in modo autonomo.”;
- b) al comma 4, le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;
- c) al comma 5, le parole “scritte ed orali,” sono soppresse.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

ART. 17

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole “designanti l'Italia”, sono inserite le seguenti: “o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia”.

ART. 18

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

“Art. 60
(Durata)

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.”;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda.”.

ART. 19

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole “Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati”, sono sostituite dalle seguenti: “I certificati”;

b) l'articolo 81 è abrogato.

ART. 20

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

ART. 21

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole “trasferiscono” sono inserite le seguenti: “o estinguono”;
- b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.”.

ART. 22

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per le invenzioni ed i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;”.

ART. 23

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.”.

ART. 24

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera a), le parole “10, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “10, commi 1 e 1-bis”;
- b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.”.

ART. 25

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.
 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.”;
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Le istanze di decadenza o di nullità sono decise da esaminatori nominati ai sensi dell'articolo 183.”.

ART. 26

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola “ritirata” è inserita la seguente: “, rinunciata”.

ART. 27

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

“Art. 229

(Tasse e diritti rimborsabili)

1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.
3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.
4. I rimborsi vengono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.”.

ART. 28

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare.”.

ART. 29

(Modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale)

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

ART. 30

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, dell'Allegato A "Tariffa" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole "euro 42,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 48,00";
- b) alla lettera a-*bis*), le parole "euro 20,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 16,00";
- c) alla lettera b), le parole "euro 85,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 80,00";
- d) alle lettere c) e d) le parole "euro 15,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 16,00".

ART. 31

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.